

1860

Udienza tenuta dalla gran Corte civile sedente in Trani, oggi giorno di cui
Febbraio mille ottocento sessanta.

N. Riceve

Nella causa iscritta al ruolo g. №. 19372.

Contro D. Vincenzo Gioja, proprietario domiciliato in Napoli, appellante ed appellato,

10. Febbraio 1860 patrocinato da D. Teodoro Sorio -

Preparati i Signori D. Federico Malina
D. Presidente e D. Vincenzo Natale Galiani
D. Domenico Cassizzi
D. Gaetano Uva
D. Giuseppe Foscolo
D. Giuseppe Giandomenico
D. Giovanni Chiaja
D. Michele Fattini
D. Prof. Del Bene

Vincenzo Santarella, proprietario domiciliato in Corato, appellante ed appellato,

patrocinato da D. Paolo Latino.

E D. Angela Maria Capozza nella qualità come dagli atti, proprietaria domiciliata in detto Comune, appellata ed appellante

per incidente, patrocinata da D. Em.

D. M. Maria manuele Tupo.

Le partecipate nelle forme consuete -

D. M. Ferraro

Inseguendo le conclusioni dei patrocinatori delle parti, disposti rilette per la in-
diposizione del giudice signor Cassizzi.

Inseguendo i chiarimenti di fatto e sposti dal giudice signor Cassizzi.

I patrocinatori in causa non hanno
irrogato.

quale si è rimesso alla giustizia
della Gran Corte.
La gran Corte civile ha elevato le
seguenti quistioni.

1^a La perizia eseguita dallo ar-
chitetto Signor Angioletta ha
determinato la vera esten-
sione del fondo del Signor
Gioja occupato da Vincenzo
Santarella e dagli eredi Santori? -

2^a La obbligazione assunta da' con-
pratori con lo istrumento del
sei Marzo 1851 per lo pagamento
del prezzo del fondo in contro
versia verso il venditore,
era divisibile a parti ugua-
li fra essi, ovvero in propor-
zione del suolo che ciascuno
avrebbe occupato per edificarvi? -

3^a Nella prima ipotesi, deve ri-
tenerfi che Vincenzo Santarella
abbia soddisfatto la metà del prez-
zo che era ul suo carico?

A^a Nella ipotesi medesima,
 qual somma debbono gli eredi
 di Tandoi per saldo del prezzo
 della metà del suolo venduto
 dal Signor Gioja? —

5^a Che per le spese? —

— Su la 1^a questione

Attefatto che il perito Signor Angio-
 bello ha verificato con tutta

esattezza, che la estensione

del fondo di proprietà del Signor
 Gioja, occupato dai Signori Tan-
 doi e Santarella per effetto del

titolo di compravendita del gior-
 no sei Marzo 1851, sia di canne
 323 e palmi 20, le quali calco-
 late a Guasti S. e grani 50 per ogni


canna, a norma della convenzio-
 ne, offrono il valore di ducati


1778 e grani 26. —

Che il perito stesso ha pur distinto
 nella sua relazione, che la parte

di suolo occupata dagli eredi

Tandoi sia di canne 157 e palmi 12,

M. Neri


J. S. M. Galizia
 V. M. Basso



del valore complessivo di du-
cati 867 grani 13; come pure che
l'altra parte occupata da Vin-
cenzo Santarella sia di can-
ne 165 palmi 43, del valore
di Ducati 916 grani 13. —

Che le parti contendenti chiedono
a vicenda la omologazione di
questa perizia, senza portare
osservazione di sorta sul parere
emesso dal perito; per cui è giu-
sto che sia ritenuto dalla Gran Corte.

Ed in la 2.^a 3.^a e 4.^a questione
Atteso che nel mentovato istrumento,
di Vincenzo Gioja vendeva in co-
mune a favore di Nunziantonio
Tandori e Vincenzo Santarella
canne 312 e mezzo di suolo ad uso
di fabbrica, salva la misura fina-
le a farsi. —

Che col titolo medesimo si obbliga-
vano i compratori di soddisfare
il prezzo al venditore, senza
far distinzione della maggiore o

460 30



La mese

[Large decorative flourish]

o minor quantità di suolo che ciascuno avrebbe potuto occupare per i rispettivi edifici; anzi è da notare che con apposito patto veniva stabilito, nel solo interesse dei compratori fra loro, il modo e la quantità del suolo da occuparsi


J. M. Mallia per le costruzioni rispettive.

V. M. ...
 Che per regola, un debito è divisibile a parti uguali quando sono più i creditori o i debitori senza solidarietà e senza distinzione della parte dovuta da ciascuno. Art. 1170 del C. 1. Leg. 13. 1. ff. de duobus reis. —

Che però, quando il debito in origine si contrae da due persone senza solidarietà e nemmeno distinzione di parti, ognuna di esse è tenuta per la sua porzione, e quindi deve reputarsi come se due fossero i debiti, perchè due sono i debitori.

Che nella specie tanto precisi-
famente si avvera; poichè
nelle relazioni dei due com-
pratori col venditore fu as-
sunta in comune l'obbligazio-
ne del pagamento del prezzo,
senza avervi riguardo alla
maggiore o minore estensione
del suolo che si sarebbe occu-
pato da ciascuno.

Che a norma del precetto scol-
pito nello art. 1088 del C., le ob-
bligazioni vogliono essere ese-
quite di buona fede, e non è
permesso variare dal modo
onde vennero consentite, senza
il consenso scambievole delle
parti contraenti. Segue da ciò,
che non basta la sola volontà
del creditore per obbligare i
debitori ad eseguirle a modo
diverso da quello, onde ven-
nero contratte. Contractus sunt
ab initio voluntatis, ex post



facto necessitatis.

Che il patto inserito in quello
istrumento, di dovere cioè

H. Ricci

[Handwritten flourish]

ciascuno dei compratori pagare
per la sua porzione l'interese
se sul prezzo, debbe intender-
si in relazione degli altri patti,
vale a dire che gli interessi

J. S. M. Allia

[Handwritten flourish]

erano dovuti su quella parte
del debito che veniva messa
a carico di ciascuno, ossia per
la giusta metà, nel difetto di
solidarietà e di distinzione di
parti; essendo risaputo che
le clausole dei contratti s'in-
terpetrano le une per mezzo
delle altre, dando a ciascuna
il senso che risulta dall'atto
intero. Art. 1114 dette Leggi. —

Che se pure un dubbio potesse sor-
gere sulla intelligenza del
patto relativo agli interessi,
il mezzo più sicuro per deter-

minarla, sarebbe quello di
vedere il modo col quale il
creditore Gioja lo ha esegui-
to, col riscuotere dagli eredi
Tandoi gli interessi sulla metà
del prezzo, secondo risulta dal
la quietanza del 20 Marzo
1854, e col pretendere nei
primi atti del giudizio, che
ciascuno dei due compratori
dovesse rispondere verso di
lui della metà del prezzo
istesso: Talis enim, dicitur Dumolin,
praesumitur praecipuisse titulus,
qualis apparet usus et possessio.
Che nel fatto il venditore signor
Gioja, non solamente nel rispon-
dere all'offerta di pagamento
del giorno 27 Marzo 1858 di-
chiarava, che la vendita si
era fatta in comune a Santo-
rella e Tandoi, e senza rispar-

RECEIVED
DEPT. OF THE TREASURY
WASHINGTON
RECEIVED IN TRADE

Il Ricevitore

J. A. Mallin
V. N. Booth

lizzazione di quote nel suo
interesse; ma col suo
 atto a difesa del giorno 6
 Aprile del medesimo anno
 diceva, che nessuna divisione
fu stabilita tra i compratori
ed il venditore; anzi di mo-
do come il suolo comprato
doveva essere diviso fu oggetto
di particolare convenzione
tra i compratori, i quali
avendo acquistato in comune,
debbono a parti eguali
adempiere al pagamento.
 Che al seguito di queste ripe-
 tute dichiarazioni, le quali
 additano senza equivoco
 la intenzione che si ebbe
 dal venditore nel formare
 quella convenzione, non
 dev'essere permesso al me-
 desimo di variare dalla in-
 telligenza che egli medesimo

vi ha data, nel fine di evitare
le conseguenze delle spese giudi-
ziarie, cui ha dato causa col pre-
tendere da uno dei compratori
più di quel tanto che gli era dovuto.
Che non bene si sostiene, che un
concetto diverso risulta dalla Deci-
sione resa nel giorno 25, Febbraio
del passato anno, con la quale ve-
niva disposta la perizia; avvegnan-
chè nella relativa motivazione
veniva ritenuto, che dallo istrumento
del 6 marzo 1851 forgeva la idea di
esserfi la estensione del suolo ven-
duta in comune a Santarella e
Tandoi, e di poi si ordinava veri-
ficarsi la misura dello intero
suolo occupato dai medesimi,
il che suerma precisamente
allo scopo di dovere essi rison-
dere a parti eguali del tutto
in faccia al compratore.
È vero che la decisione medesima

361.

ordinava del pari Determinarsi
la parte del suolo occupata rispet-
tivamente da ciascuno dei compratori;
ma ciò era evidentemente nel fine
di dar termine alla controversia
anche nei mutui rapporti degli
acquirenti, ed evitare altre liti
per lo rimborso che uno di essi
poteva pretendere dall'altro, in
proporzione della maggior quan-
tità di suolo occupato.

Che ritenuto il dovere di ciascuno
degli acquirenti di pagare al ven-
ditore la metà del prezzo della
intera estensione, ne risulta
che essendo a peso di Vincenzo
Santarella il pagamento di $\text{L.}^{\text{re}} 889$ e $\text{gr.}^{\text{a}} 13$ per la giusta metà
del prezzo del suolo occupato, ed
avendone invece soddisfatto
 $\text{L.}^{\text{re}} 886$ e $\text{gr.}^{\text{a}} 12$ con la offerta
di pagamento, ed altri $\text{L.}^{\text{re}} 9$ e $\frac{3}{4}$
nel momento dello acquisto,
le quali cifre unite insieme offro

no il totale di $9^{\text{li}} = 895:49\text{k}$, ha
scritto a ripetere la restituzione
di $9^{\text{li}} = 895$ e grani $37\frac{1}{2}$ pagati in più del suo danno
che per contrario gli eredi Tandoi
in conto della stessa metà di prezzo
da essi dovuta in $9^{\text{li}} = 889:13$,
hanno soddisfatto con ultimo istru-
mento del giorno 10 Marzo del passa-
to anno $9^{\text{li}} = 850$, oltre gli altri
 $9^{\text{li}} = 9$ e grani $37\frac{1}{2}$ pagati nell'atto
di vendita, per cui rimangono
debitori di $9^{\text{li}} = 29:75\frac{1}{2}$ per saldo
del prezzo della ripetuta metà.
Che gli stessi Signori Tandoi non
possono dispensarsi dal dovere
di pagare sulla resta di prezzo
gli interessi convenuti nel titolo
di vendita in ragione del 6 per
cento: però, siccome essi, a norma
della dichiarazione rilasciata dal
creditore nel giorno 20 Marzo 1854,
han soddisfatto gli interessi sulla
sorta di $9^{\text{li}} = 885$ e grani 19 , così il
loro debito per interessi deve limi-
tarsi alla differenza che passa
tra questa cifra e l'altra di $9^{\text{li}} =$
coti 889 e grani 15 , che è la metà

se prezzo da essi donato, e questa diffe-
 renza si riduca a soli due di 3:94.
 Che per dar termine alla controversia
 sia nello interesse di tutte le
 parti contendenti, è utile il
 dichiarare nelle reciproche rela-
 zioni dei compratori fra essi,
 la parte di suolo rispettivamen-
 te occupata, ed il prezzo dovuto
 dal Signor Santarella, che ne
 ha ritenuto una maggior quan-
 tità, verso gli eredi Tambori,
 se non che mancando da parte
 di questi ultimi un' apposita do-
 manda, e però non potendo
 emetterci per essa condanna,
 secondo ha preteso il patrocinatore
 del primo, può solamente farsi
 per l'oggetto una salvezza di
 ragioni.

Nella 5.^a questione =
 Atteso che il Signor Gioja ri-
 mane pienamente socumben-
 te a fronte di Vincenzo San-
 tarella, il quale non solamen-
 te in vista della citazione

...
a lui intimata, ed anche prima
si era offerto a pagare al ven-
ditore quel tanto che richiedeva,
ma col fatto ha soddisfatto
più della rata che doveva
per effetto del contratto. —

Che nello interesse degli eredi
Tandoi, messo a confronto
quello che lo attore domandava
col libello istitutivo del giudizio,
come prezzo della metà di
canne 326, e la minor quantità
rinvenuta dal perito Stigiolla
in canne 323 col prezzo corrispon-
dente, si rileva che lo stesso Signor
Gioja soccombe nella maggior
parte delle sue pretese.
Ed a ciò deve si aggiungere,
che la effettiva differenza tra
il prezzo ritenuto col ricero del
20 marzo 1854 e quello liquida-
to con la perizia ultima, non
è che nella lieve cifra di soli
quattro tre e grani 94, senza por-
ta calcolo che lo errore forse
commesso nella prima misura,

263
acettata dal Signor Gioja con
quel ricavo, non deve addebitar-
si a coloro i quali mostrarono
acquiescenza alla dichiarazione
del venditore.

Che per non gravare i ripetuti
eredi di spese per un debito
di tenue somma, è regolare
il disporre che in un termine
discreto adempiano al pagamen-
to, cui vanno ad essere condannati,
e che in difetto debbano soggia-
cere alle spese occorrenti per
la spedizione della presente
decisione, che potrebbe esser
necessaria al creditore, oltre
quella cui ha dritto l'altro
appellante Signor Sansarella
per la ripetizione delle spese,
e della resta di prezzo che
dev' essergli restituita. —
L'eduto l'art. 222 L. di rito.

Per questi motivi —
La gran Corte Civile, inteso il

Pubblico Ministero, che si è
rimesso alla giustizia, pronun-
ziando definitivamente a spie-
gando la provvidenza riservata
nella precedente decisione del
giorno venticinque Febbraio mil-
leottocento cinquantanove, fa
dritto per quanto è di ragione,
non meno agli appelli in prin-
cipale prodotti da D. Vincenzo
Gioja e D. Vincenzo Santarella,
che allo appello incidente proposto
da Angela Maria Capozza nel no-
me come dagli atti, avverso la sen-
tenza resa dal Tribunale civile
di Trani nel giorno diciassette
Aprile milleottocento cinquan-
totto; ed all'effetto, rievocando
nel merito non meno questa
sentenza, che l'altra precedente
del giorno nove Febbraio detto,
omologa la perizia eseguita
dall'Architetto D. Giovanni
Angioletta nel giorno ventuno
Marzo milleottocento cinquan-

366

tanoue, e dichiara che la in-
tiera estensione del suolo occu-
pato dai minori Tandoj e da Vin-
cenzo e Santarella per effetto della
vendita loro fatta da D. Vincenzo
Gioja con istrumento del Sei Marzo
mille ottocentocinquantauno sia di
canne trecentoventitre e palmi
venti di vecchia misura, ciascuna
di palmi sessantaquattro, del valore
complessivo di duati mille settecen-
to settantotto e grani ventisei; op-
però nelle relazioni dei mentova-
ti compratori col venditore, una
metà del relativo prezzo in duati
ottocento ottantanove e grani tredici
dovea cedere a peso de' mentovati
minori, ed altra eguale metà a
peso del Signor Santarella. —
Nel rapporto poi dei compratori
fra essi, dichiara che la parte
occupata dai minori Tandoj sia
di canne cento cinquanta sette e
palmi quarantadue, corrispon-

cento sessantasette e grani tredici;
quella occupata da Santarella
di carne, cento sessantacinque
e palmi quarantatre, corri-
spondente al prezzo di Duati
novecento undici e grani tredici.

In conseguenza condanna D.
Vincenzo Gioja a restituire
al Vincenzo Santarella dua-
tisei e grani trentasette e satti
in più della giusta metà del
valore del suolo venduto da
esso Gioja, e condanna Angela
Maria Capoterra nel nome come
sopra a pagare al Detto Gioja
duati ventinove e grani settan-
tacinque e mezzo a saldo della
giusta metà del prezzo del
suolo venduto, che ascendeva
a duati ottocottantanove
e grani tredici, e gli interessi in
ragione del sei per cento su la
sola cifra di duati tre e grani
novantaquattro, a contare dall'epo-

Fa salva le ragioni di minori

365

Tandoj per ripetere da Vincenzo
Tro e Santarella il prezzo del
la maggior quantità di suolo
da esso occupato relativamente
ad essi minori in ducati ven-
eziane, oltre gl'interessi, se
per legge sono loro dovuti. —

Condanna D. Vincenzo Gioja
alle spese del doppio giudizio
in pro di Vincenzo Santarella,
liquidate in due

condanna poi la tutrice Ange-
la maria Capozza ad una
quinta parte delle spese
occorse per la perizia del
Signor Angioletta, e ad una
quinta parte delle spese
del Doppio giudizio erogate
nel suo interesse dal Signor
Gioja, liquidate in due
rimanendo le altre compensate.

Demero, laddove essa Signora
Capozza fra un mese dalla in=
timatione della relativa spe=
cifica non adempia al disposto
pagamento, cederanno a suo
carico le spese che occorreranno
per la spedizione della presente
e sua intimatione; come del pari
cederanno a carico del Signor Gioja,
ove nel periodo di un mese da
oggi non paghi al Signor San=
farella i duati sei e grani tren=
tesette come sopra. —

Esecuzione rinviata. —

Nella liquidazione non è compreso
il compenso all' avvocato, qualora
fosse dovuto. —

Red. ^{co} S. Maria
Vincenzo Maria Boudo 1799
D. S.

Capozza